

Settore energetico

Sentenza n. 248 del 2006

Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Il Governo impugna in via principale varie disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettere *e*), *l*), *m*), e terzo della Costituzione.

La legge regionale (art. 11) subordina ad espressa richiesta dell'interessato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere soggette ad autorizzazione unica, ponendosi in contrasto col decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuativo della normativa comunitaria inerente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili), secondo cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, se autorizzati, sono di per sé di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti. La norma violerebbe anche la competenza esclusiva statale in tema di ordinamento civile, in relazione alla materia dell'espropriazione.

Gli art. 13 e 26 consentono alla Regione di subordinare il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad un accordo per l'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, col che sarebbe violato il divieto formulato a tale proposito sia dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (di riordino del settore energetico), sia dallo stesso d.lgs. 387/2003.

Gli art. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, che disciplinano il diritto di accesso ai servizi energetici, lederebbero la competenza legislativa esclusiva statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; la promozione di un'offerta energetica differenziata esigerebbe infatti quanto meno una intesa con lo Stato, pena la violazione del principio secondo cui l'attività di distribuzione di energia elettrica, in coerenza col carattere nazionale della relativa concessione, dovrebbe svolgersi in conformità ad indirizzi di carattere generale che non consentono un'offerta energetica differenziata.

L'art. 28 è censurato nelle parti in cui consente alle amministrazioni competenti, ove le esigenze degli utenti non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato, di stipulare contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti nonché di erogare direttamente il servizio mediante costituzione di apposito organismo; queste disposizioni contesterebbero anch'esse col principio fondamentale secondo cui la concessione di energia elettrica ha carattere nazionale ed è unica per ciascun Comune, nonché col principio fondamentale per cui spetta all'Autorità garante per l'energia elettrica e per il gas, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, la determinazione dei livelli di qualità della prestazione garantita all'utente.

L'art. 29 permette alle amministrazioni competenti, in relazione alle concessioni di distribuzione di energia elettrica già in vigore, di richiedere l'integrazione o sostituzione dei disciplinari accedenti a tali concessioni con i contratti di servizio di cui all'art. 28, determinando nuovamente, secondo la prospettazione governativa, una violazione del principio della necessaria concessione statale e del divieto di condizioni territorialmente differenziate. I medesimi principi sarebbero lesi dall'art. 32, laddove afferma che i contratti di servizio e le convenzioni di cui agli artt. 28 e 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori.

L'art. 30 è contestato nella parte in cui consente di attribuire, dietro richiesta, la qualifica di cliente idoneo a partire dal primo gennaio 2006, mentre la normativa statale (art. 14, comma *quinquies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, attuativo della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) fissa tale data al primo luglio 2007; l'Avvocatura erariale lamenta a questo proposito la contestuale violazione degli obblighi comunitari e di un principio fondamentale in materia di energia e di tutela della concorrenza.

L'art. 33, che consente alla Regione di valutare segnalazioni dei consumatori, di imprese e di parti sociali circa l'adeguatezza del servizio, nonché di promuovere e garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami dei singoli consumatori, metterebbe in discussione il principio che spetta

all'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas prendere in considerazione reclami e istanze dei consumatori.

L'art. 38, laddove consente alla Giunta regionale il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria su determinate tipologie di linee ed impianti elettrici, senza distinzioni fra impianti nazionali e locali, contrasterebbe col decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (sulla sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale), che rimette alla competenza statale il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale. .

Viene altresì censurato l'art. 42 laddove disporrebbe la cessazione di efficacia di vari articoli del testo unico sulle acque e impianti elettrici senza distinguere fra le norme che costituiscono principi fondamentali e le altre.

La Regione Toscana chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Quanto alla dichiarazione su richiesta dell'interessato circa la pubblica utilità delle opere soggette ad autorizzazione unica, la legge regionale garantirebbe il rispetto della normativa statale in materia di espropriazione richiamando espressamente tale normativa.

Il divieto di subordinare il rilascio di una autorizzazione o concessione a fini energetici ad appositi accordi circa misure compensative non costituisce, ad avviso della Regione resistente, un principio fondamentale della legislazione statale, mentre le disposizioni sul diritto di accesso ai servizi energetici sarebbero espressivi della potestà legislativa regionale residuale in materia di distribuzione locale dell'energia, oppure della potestà regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; e in ogni caso spetta allo Stato non il rilascio delle concessioni di distribuzione dell'energia ma la definizione dei criteri generali per il rilascio delle concessioni stesse da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

Le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 per parte non interferirebbero con le concessioni già rilasciate dallo Stato, prevedendo solo che ai concessionari possano essere richieste attività ulteriori, per un miglior servizio. Considerazioni similari varrebbero per le censure relative agli artt. 33 e 38, mentre l'art. 42 riguarderebbe i soli impianti di competenza regionale e degli enti locali, senza interferire coi principi della legislazione statale.

Secondo il giudice costituzionale le questioni relative all'art. 11 della legge impugnata sono inammissibili per la loro sommarietà e per la mancata impugnazione dell'articolo che assoggetta a procedimento autorizzatorio gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le censure avverso gli artt. 13 e 26 non sono fondate, posto che la Corte ha già avuto modo di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della l. 239/2004 nella parte in cui escludeva l'applicazione di misure di compensazione o riequilibrio ambientale agli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Sono parimenti infondate le censure avverso l'art. 27, non essendovi dubbio che le Regioni possano legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, a condizione che *“non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico”*.

La questione concernente la supposta violazione del principio concessorio attraverso la stipula di contratti di servizio o attraverso la diretta erogazione del servizio medesimo mediante costituzione di apposito organismo, è fondata limitatamente all'attività di distribuzione di energia; vige infatti nell'ordinamento il principio fondamentale, espresso dall'art. 1, comma 2, lettera c) della l. 239/2004, secondo cui l'attività distributiva dell'energia è attribuita in regime di concessione.

Viene pertanto dichiarata entro questi limiti l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale impugnata.

E' parimenti fondata la censura con cui si contesta la possibilità di incidere sul regime delle concessioni in vigore, integrandone o sostituendone i disciplinari; la norma di cui all'art. 29 contrasta infatti col principio fondamentale fissato dall'art. 1, comma 33, della l. 239/2004, in ragione del quale sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere riservando al Ministro delle attività produttive il potere di proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

L'illegittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 travolge anche l'art. 32, che si basa esclusivamente

sulle disposizioni regionali ritenute illegittime dalla Corte.

E' costituzionalmente illegittimo anche l'art. 30, comma 1, dal momento che il d.lgs. 79/1999 (art. 14, comma *quinquies*) stabilisce il principio fondamentale per cui alla data del primo luglio 2007 ogni cliente finale sia cliente idoneo, ossia libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta.

Tutte le altre questioni proposte non sono fondate; l'art. 33 non introduce elementi tali da ridurre le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'art. 38 può interpretarsi come riferito esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale.

Infine, è erronea l'argomentazione governativa secondo cui il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) abbia garantito "*la perdurante vigenza nell'ordinamento*" dell'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, dal momento che il richiamo fatto dal Codice mira solo ad assicurare che, ove il predetto art. 113 trovi applicazione, sia in ogni caso fatta salva la valutazione del Ministero delle comunicazioni circa la compatibilità degli interventi di urgenza di cui allo stesso art. 113 con le linee di comunicazione.